

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1977

Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari

ONOREVOLI SENATORI. — Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze promossi al terzo anno di corso sono nominati aspiranti (gli allievi dell'Accademia dell'Esercito conseguono direttamente il grado di sottotenente), e ad essi è attribuito, rispettivamente:

il trattamento economico pari a quello iniziale del guardiamarina in servizio permanente (articolo 36 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni);

il trattamento economico previsto per il maresciallo di 1ª classe (articolo 5 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, modificato

dall'articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1941, n. 1523);

un assegno mensile pari alle competenze stabilite per la sola voce stipendio mensile iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente (articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273).

Allo scopo di uniformare il trattamento economico dei suddetti aspiranti è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale viene adottato per tutti il trattamento stabilito per l'aspirante dell'Accademia navale.

Per gli aspiranti dell'Accademia di sanità militare interforze è previsto che il provvedimento abbia decorrenza dal 1° gennaio 1977, mentre per gli attuali aspiranti dell'Ac-

cademia aeronautica e per i giovani che abbiano già iniziato i corsi dell'Accademia alla data di entrata in vigore dell'emananda legge è mantenuto in via transitoria il più favorevole trattamento in atto.

A completamento delle finalità perequative perseguite, si provvede altresì a modificare la norma dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — che pone a carico dell'Amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo universitari degli allievi e degli aspiranti dell'Accademia di sanità militare interforze — per limitare il beneficio ai soli allievi.

Il mantenimento della gratuità di tali spese per gli aspiranti dell'Accademia di sanità militare interforze, infatti, non si giustificerebbe dopo l'allineamento migliorativo del loro trattamento economico a quello degli aspiranti delle altre Accademie militari, i quali sostengono in proprio le indicate spese.

Dall'iniziativa deriva per l'anno finanziario 1977 un onere di lire 360.000.000, cui sarà fatto fronte con l'apposito accantonamento iscritto per l'anzidetto anno nel fondo globale di cui al capitolo 6856 del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico degli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare, che resta corrispondente a quello del guardiamarina di complemento.

Art. 2.

La presente legge ha effetto, per gli aspiranti dell'Accademia di sanità militare interforze, dalla data della sua entrata in vigore e comunque non prima del 1° gennaio 1977 e, per gli aspiranti dell'Accademia aeronautica, a partire da quelli che siano stati ammessi ai corsi dell'Accademia successivamente all'entrata in vigore della legge.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è così modificato:

« Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali, le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università sono a carico dell'Amministrazione ».

Art. 4.

All'onere di lire 360.000.000 valutato in ragione d'anno, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1977 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.